



COMUNE DI GROSSETO



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI GLI
INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI IN AMBITO URBANO AI SENSI DEL DECRETO
DIRETTORIALE N. 117 DEL 15/04/2021 TIPOLOGIA 1
INTERVENTI GREEN E BLUE INTERVENTO 1. A –
INTERVENTI DI FORESTAZIONE IN AMBITO URBANO NELLA
CITTÀ DI GROSSETO – .
CUP F59J21007550005**

DISCIPLINARE

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 3063/2024, questa Amministrazione ha stabilito di affidare l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione degli **interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano ai sensi del decreto direttoriale n. 117 del 15/04/2021 tipologia 1 interventi green e blue intervento 1.A – interventi di forestazione in ambito urbano nella città di Grosseto -**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 e dell'art. 108 c.1 di cui al D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche Codice).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo: <http://start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. I manuali per l'utilizzo della Piattaforma e le regole tecniche che ne disciplinano il funzionamento sono rispettivamente disponibili nelle sezioni denominate "Istruzioni" e "Progetto" accessibili dal menù di sinistra presente nella *home* della stessa Piattaforma.

Il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è stato validato dal RUP Dott. Geol. Stefano Spallone con verbale di validazione del 5/11/2024 ed è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 454. del 26/11/2024 e con d.d. n. 3063/2024 è stato riapprovato il CSA.

La durata del procedimento è prevista dall'art. 17, c. 3, del Codice (allegato I.3), e decorre dalla data di pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Grosseto [codice NUTS: ITI1A].

CUP:F59J21007550005 CUI: L00082520537202200033

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Dott. Geol. Stefano Spallone.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://start.toscana.it>.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti, in quanto i lavori oggetto dell'appalto sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità.

Avuto riguardo all'importo dell'appalto, alle lavorazioni, alla provenienza esclusivamente nazionale degli operatori economici partecipanti agli appalti di questa tipologia, banditi da questo Ente, nonché alla collocazione geografica della stazione appaltante si rileva che non sussiste un interesse transfrontaliero.

L'esecuzione del presente appalto è condizionato al rispetto dei CAM previsti nei documenti progettuali. In particolare l'intervento rientra nel paragrafo F. "Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico-materiale florovivaistico" di cui all'allegato 1 del decreto 10 marzo 2020.

L'operatore economico, in sede di offerta, dovrà dichiarare di impegnarsi al rispetto dei suddetti criteri, sottoscrivendo il modello 1.

FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO

L'intervento è finanziato con risorse proprie dell'Ente.

Sarà applicata una penale giornaliera, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, pari all'uno (1) per mille dell'ammontare netto contrattuale.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

il bando di gara;

il presente disciplinare di gara;

la documentazione tecnica (Capitolato speciale d'appalto, schema di contratto e documentazione

progettuale);
i modelli richiamati dal presente disciplinare.

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'Oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti relative agli "Interventi di forestazione in ambito urbano nella città di Grosseto", come meglio descritto nel Capitolato.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi i costi della manodopera e i costi per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € **412.965,22**.

I costi per la sicurezza ammontano a € **2.923,19** e non sono soggetti a ribasso.

I costi della manodopera sono stimati in € **24.234,72** e non sono soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, esclusi i costi per la sicurezza, ammonta quindi a € **410.042,03**. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera.

Incidenza del costo della manodopera:

Descrizione categorie dei lavori	Costo manodopera	Percentuale
OS24 100%	€ 24.234,72	5,90% sui lavori al netto dei costi per la sicurezza

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **24.234,72 non soggetti a ribasso, come calcolati nell'elaborato progettuale denominato "Stima Incidenza della Manodopera"**.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera sopra indicati sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso; resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Pertanto, la lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo (Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023 e conforme Parere MIT nr. 2505 del 17/04/2024).

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del dlgs 36/2023 al presente appalto si applica il CCNL Multiservizi vigente Cod. K574 L'appalto è compensato a misura.

Prospetto delle lavorazioni:

Categoria	Class.	Prevalente/ Scorporabile	Importo al netto di IVA	% di Incidenza sul totale	% subappaltabile
OS24	II	PREVALENTE	€ 412.965,22	100%	Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023

White list (attività di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/2012)

nel caso in cui durante le lavorazioni dovessero essere espletate attività di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/2012, definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa quali per esempio l'estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, i noli a freddo di macchinari, i noli a caldo, l'autotrasporti per conto di terzi, l'appaltatore o gli esecutori dovranno essere iscritti nella White List della Prefettura di competenza od essere inseriti nell'elenco delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione o aver presentato domanda di iscrizione alla Prefettura di competenza entro la data di presentazione dell'offerta. La dichiarazione pertinente dovrà essere resa nel Modella 1 allegandola alla documentazione di gara.

Il presente appalto avrà durata pari a **giorni 210**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque entro e non oltre il 15 novembre 2025.

ART. 1-bis: REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli "indici sintetici di costo di costruzione" pubblicati nel portale ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice.

ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942, modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere f), g) e h) del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per la disciplina di partecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto nel Bando Tipo ANAC n° 1/2023.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

C Si applica l'art. 97 del Codice.

ART. 3 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 per la categoria prevalente ed unica.

Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nell'apposito campo previsto all'interno della parte II del DGUE di cui al successivo pertinente articolo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

3.2 Avvalimento

Non è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del d.lgs 36/2023 per la dimostrazione dei requisiti di ordine morale, per i requisiti di idoneità professionale e di idoneità tecnico-professionale ai sensi del d.lgs 81/2008, in quanto di contenuto soggettivo. Ciò premesso, si precisa che il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, anche partecipanti al raggruppamento, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Il contratto di avvalimento è, **a pena di nullità**, in forma scritta, e le parti devono specificare, sempre a pena di nullità, le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto. E' obbligatorio indicare se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo

40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Più dettagliatamente:

E' ammesso/a:

-la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, se l'avvalimento è finalizzato ad ottenere i requisiti di capacità mancanti.

Non è ammesso/a:

- ricorrere all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio ecc).

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro i termini stabiliti dalla S.A. comunque non superiori a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della S.A.. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la S.A. procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine massimo di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

È onere del concorrente inserire il contratto relativo ai requisiti di partecipazione nella documentazione amministrativa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art 104 del Codice e per quanto pertinente, al paragrafo relativo al soccorso istruttorio.

ART. 4 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio; qualora l'operatore economico volesse effettuare un sopralluogo assistito da un tecnico dell'Amministrazione, potrà prendere a tal fine contatti mediante richiesta inviata con il sistema START.

ART. 5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il soccorso istruttorio può essere attivato nei casi previsti all'art 101 del Codice: possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili

le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 8 del presente disciplinare.

La stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere: tali comunicazioni verranno inviate dalla Stazione appaltante agli Operatori economici interessati tramite piattaforma START. A loro volta gli Operatori saranno tenuti a rispondere alla richiesta di soccorso istruttorio tramite la Piattaforma stessa.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

L'operatore economico che non adempie alle richieste nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

ART. 6 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 50, c. 4 e 108 c. 1, del D. lgs. 36/2023, con previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54, del Codice.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, c. 3, del D. Lgs. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La stazione appaltante si riserva la facoltà di esaminare la documentazione amministrativa anche del secondo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni del seggio di gara, riferite all'offerta economica.

Il seggio di gara sarà composto dal responsabile unico del procedimento alla presenza di due idonei testimoni e si procederà, in sedute non pubbliche secondo la previsione della D.G.C. 36/2022 del

Comune di Grosseto, nonché nella D.D. a contrarre, in quanto svolte in modalità interamente telematica, come segue:

l'aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:

Il seggio di gara provvede all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche (documentazione richiesta all'art. 13 del presente disciplinare) e procede ad eventuali esclusioni/soccorsi istruttori.

Il sistema in automatico:

- predispone la graduatoria;
- individua le offerte anomale.

Il seggio procede:

- all'apertura della busta chiusa elettronicamente contenente la documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria, fatta salva la riserva sopra espressa relativa all'apertura della documentazione del secondo o.e. in graduatoria;
- alla verifica della suddetta documentazione e attiva l'eventuale soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice e dell'art. 5 del presente Disciplinare.

Il seggio di gara si riserva la possibilità di poter sospendere la seduta per approfondire particolari questioni tecniche o giuridico-procedurali.

I calcoli per individuare la soglia di anomalia saranno effettuati in automatico dalla piattaforma START. Il metodo applicato sarà: il metodo A di cui all'allegato II.2 al codice.

La Stazione appaltante dichiara che si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 36/2023 applicando il Metodo A, in relazione al numero delle offerte ammesse. Comunque, l'esclusione automatica non opera quando il numero di offerte ammesse è inferiore a 5.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dall'art. 54 comma 1 del Codice e quindi non si possa procedere con l'esclusione automatica in quanto il numero di operatori economici ammessi a gara è inferiore a 5, si procederà a proporre l'aggiudicazione a favore della migliore offerta.

In ogni caso la Stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54 comma 1 e 110 del Codice.

Il Seggio di gara procede quindi alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara qualora non sia necessario procedere all'attivazione del procedimento di verifica delle offerte anomale, nelle modalità indicate al successivo pertinente articolo.

In caso di offerte uguali si procederà a richiedere un'offerta migliorativa e qualora permanga l'ex aequo si procede con un sorteggio pubblico per addivenire alla proposta di aggiudicazione.

La prima seduta di gara si terrà in data 03/02/2025 ore 9,00, in modalità non pubblica, secondo l'indirizzo espresso nella D.G.C. 36/2022 del Comune di Grosseto, recepito nella d.d. a contrarre sopra citata.

Le successive sedute di gara si svolgeranno con le stesse modalità, e saranno rese note ai concorrenti tramite comunicati attraverso il sistema telematico.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'affidamento dell'appalto è regolato dal presente disciplinare e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", consultabili sul

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. Non è consentita l'invio dell'offerta con altre modalità.

ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

8.1 Requisiti generali

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Il possesso dei requisiti generali di cui al punto 8.1 dovrà essere dichiarato all'interno della parte III del DGUE di cui all'articolo 13 del presente disciplinare.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice, è rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara il mancato pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice.

In base alla Delibera ANAC n. 295 del 1 aprile 2020 rilevano tributi sia di competenza statale che locale.

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata o fusasi.

b) non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

b-bis) essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico per le attività previste nell'appalto;

oppure:

essere inseriti nell'elenco delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione;

oppure:

aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico per le attività previste nell'appalto;

oppure:

(solo nel caso in cui non sia stata possibile la presentazione di suddetta domanda per motivi dovuti alla Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico dandone adeguata dimostrazione) impegnarsi, qualora aggiudicatario a presentare domanda di iscrizione nell'elenco

dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico, non appena la procedura sarà possibile.

oppure:

In assenza delle condizioni di cui sopra dichiara di impegnarsi a far eseguire le suddette lavorazioni ad operatore economico adeguatamente qualificato come sopra richiesto.

La sussistenza di tale condizione (white list) dovrà essere dichiarata all'interno del **Modello 1 Integrazione domanda di partecipazione**, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

c) rispettare gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del DGUE nella parte pertinente.

Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.

In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui alle lettere a), b) b-bis) e c) devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b) e c) i suddetti requisiti di cui alle lettere a) b), b-bis) e c) devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. d), devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate quale esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti ex art. 67, c. 3, del D. Lgs. 36/2023.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.

8.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 100 c. 1 lett. a) del Codice :

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

- (*se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia*) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell'appalto;

- (*se impresa straniera*) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;

Inoltre

- (*se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023*) essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/2004 e s.m.i.;

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 65 comma 2 lett. b), c) e d), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto 8.2 dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico nel DGUE Sezione IV,

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

8.3 Requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 co. 4 del D.lgs. 36/2023 e all'Allegato II.12:

Lavorazioni rientranti nella categoria OS24:

Attestazione SOA in corso di validità classe II.

Nel caso di partecipazione di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE i requisiti richiesti di cui al punto 8.3 dovranno essere posseduti ai sensi dell'art. 68 del Codice.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 co. 2 lett. b), c) e d) i requisiti di cui al precedente punto 8.3 dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 67 del Codice.

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto 8.3), dovranno essere dichiarati nel DGUE nella pertinente sezione.

N.B.: I requisiti di cui al punto 8.3) possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 36/2023.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato nelle pertinenti sezioni dei modelli da compilare, inoltre il concorrente potrà allegare nello spazio per la documentazione amministrativa aggiuntiva copia della attestazione SOA posseduta.

8.4 dichiarazioni di cui all'art 47 del D.lgs. 81/2008

Il concorrente dovrà rendere, nel Modello 1, le dichiarazioni di cui all'art 47 del D.lgs. 81/2008, che saranno soggette a verifica ai sensi dell'art. 16 della LR Toscana n. 38/2007 e ss.mm.ii.

8.5 Patente a crediti

Il concorrente, dovrà rendere nel modello 1, ai ai sensi dell'art 27, D.lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.L. n. 19/2024 convertito in L. n. 56/2024, a decorrere dal 1° ottobre 2024, le dichiarazioni relative al possesso della patente di cui al suddetto articolo. Sono tenuti a tale adempimento le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale o siano in possesso di attestazione SOA in classifica III.

ART. 9 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione dedicata alle Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 6, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6 ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 ausiliari. Le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate quando avvengono attraverso Piattaforma telematica. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica e posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
- 2 Selezionare la gara di interesse;
- 3 Selezionare "comunicazioni" – "posta ricevuta" tra le voci di menu previste dal sistema.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici

ART. 10 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Le eventuali richieste di chiarimenti, da inoltrare non oltre **5 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana attraverso l'apposita sezione "comunicazioni" – "nuovo messaggio" – "chiarimento", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo:

<https://start.toscana.it/>.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nell'apposita sezione "CHIARIMENTI". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ART. 11 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted

list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

ART. 12 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre le

ore 12:30 del 30/01/2025

gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione di cui al successivo articolo 13.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 attivo dalle ore 08.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: start.oe@accenture.com .

ART. 13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio¹ indicato al precedente articolo 12, la seguente documentazione, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
- per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti **A.1 e ss.**;
B) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punti **B.1 e ss.**

A.1) la “**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

N.B.: Per il corretto funzionamento della piattaforma START è necessario generare il PDF del form “domanda di partecipazione” elaborato dalla piattaforma.

Tuttavia, in attesa dell'aggiornamento della piattaforma al nuovo codice dei contratti pubblici D. lgs. 36/2023, si richiede ai concorrenti di compilare il documento reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione allegata, denominato “INTEGRAZIONE domanda di partecipazione” da caricare a sistema ed allegarlo nell'apposito spazio predisposto.

Di seguito le modalità operative per generare il form “domanda di partecipazione”:

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

¹

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione “Presenta offerta”;
- **Completare:**
 - Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione”;
 - Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per creare il form “*Domanda di partecipazione*”. I dati ivi inseriti non saranno tenuti in considerazione dalla Stazione Appaltante in quanto non è richiesto che questo documento sia poi allegato per l’invio all’Amministrazione;

La domanda di partecipazione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, che dovrà essere versato nelle modalità indicate di seguito.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria, per esigenze legate al funzionamento del sistema telematico, deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

A.2) MODELLO 1 “INTEGRAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, in tale documento il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice;

- forma di partecipazione di cui all’art. 65 del D.Lgs. 36/2023;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avalimento per migliorare la propria offerta). **Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;**

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- **obbligatoriamente il CCNL applicato al proprio personale dipendente.**

N.B. In merito al CCNL si precisa che la S.A. per la presente procedura di gara ha indicato il contratto collettivo in riferimento alla categoria prevalente. Il concorrente ha la facoltà di indicare un contratto collettivo differente da quello indicato dalla S.A., purché equivalente. Il contratto collettivo è considerato equivalente se garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla S.A.. Ciò vale anche in riferimento alle eventuali ulteriori categorie previste nell’appalto.

All’interno del documento l’operatore economico dovrà dichiarare di impegnarsi a garantire, quanto indicato all’articolo 102 D. Lgs. 36/2023, ovvero:

- la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Si precisa che la compilazione e la presentazione del Modello 1 è a cura di tutti gli operatori economici (anche mandanti, consorziate esecutrici, ausiliarie etc...).

Di seguito le modalità operative per la presentazione del Modello 1 reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione allegata:

- **Compilare** il documento denominato “**modello 1 integrazione della domanda di partecipazione**”;
- **Firmare digitalmente** il documento compilato dal concorrente. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire nel sistema il documento firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.**

- In caso di **operatori riuniti**, ogni membro dell'operatore riunito dovrà compilare anche il modello 1 “*integrazione della domanda di partecipazione*” resa disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione allegata e sarà cura dell'impresa mandataria, abilitata al sistema, allegarle ciascuna nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente il modello 1.

A.3) DGUE ONLINE DELL'OPERATORE ECONOMICO E DGUE IN CASO DI AVVALIMENTO/ RAGGRUPPAMENTI/CONSORZI/AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE/COOPTAZIONE

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo online sulla Piattaforma START.

Il DGUE è un documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Si ricorda che nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo, GEIE, rete di imprese, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per ciascun membro dell'operatore riunito debba essere fatta sul sistema START dalla mandataria/capogruppo. Anche in caso di avvalimento oppure nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per l'impresa ausiliaria o consorziata debba essere fatta dal concorrente (es. in caso di RTI, la mandataria compila e genera sul sistema il DGUE per sé e per le mandanti; in caso di consorzio stabile, il consorzio compila e genera il DGUE per sé e per la/le consorziate/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti).

Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che:

- nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di**

concorrenti dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario;

- nel caso di **Consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 65 del Codice dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso **consorziate esecutrici**, per le quali il medesimo Consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice concorre, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o rappresentante o procuratore di ogni consorziata;
- in caso di **Avvalimento**, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria,

e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

A.4) MODELLO 2 –DICHIARAZIONI CONSORZIATE/AUSILIARIE/COOPTATE

Il “**Modello 2 – Dichiarazioni consorziate/ausiliarie**”, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.

Tale modello contiene:

- **Sezione I:** Dati generali;
- **Sezione II:** Dichiarazione consorziata/e indicata/e come esecutrice/i in caso di consorzio art. 65 co. 2 lett. b), c) o d) del Codice che specifichi se concorre alla procedura di gara solo come consorziata esecutrice o se partecipa anche in proprio;
- **Sezione III:** Dichiarazione impresa ausiliaria in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice che specifichi se concorre alla procedura di gara solo come impresa ausiliaria o se partecipa anche in proprio;
- **Sezione IV:** Dichiarazione impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nei casi previsti all'art. 124 del Codice;
- **Sezione V:** Dichiarazione impresa cooptata ai sensi dell'art. 68 co. 12 del Codice;
- **Sezione VI:** Accettazione codice di comportamento della Stazione appaltante;

A.5) MODELLO 3 ACCETTAZIONE PATTO D'INTEGRITÀ

Il “**Modello 3 – Accettazione Patto d'Integrità**”, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione e firmato digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Il documento, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione.

Il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Mediante la compilazione di tale Modello, l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare l'intero Patto.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2), A.3), A.4), A.5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE
--

IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA' di cui all' art. 65, co. 2 lett. a) del Codice

Il concorrente dovrà presentare i documenti, di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) e A.5), debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.

**CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO,
CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI
di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) del Codice**

Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1); A.2); A.3 e A.5), debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.

Si precisa che il Consorzio stabile art. 65 co. 2 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 dovrà indicare i requisiti tecnico professionali che apporta in proprio o per mezzo delle proprie consorziate all'interno del **DGUE**

Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente all'interno della domanda di partecipazione di cui al punto A.1) dovrà compilare nelle pertinenti sezioni e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- DGUE di cui al punto A.3)
- Il Modello 1 di cui al punto A.2)
- Il Modello 2 di cui al punto A.4)
- Il Modello 3 – Accettazione Patto d'Integrità di cui al punto A.5)

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente.

N.B. SOLO PER I CONSORZI STABILI

Ciascuna impresa consorziata che presta i requisiti speciali (anche se non sono consorziate esecutrici) dovrà rilasciare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui ai punti A.2),A.3), A.4) e A.5).

**OPERATORI RIUNITI ai sensi dell'art. 65 co. 2 lett. e), f), g), h) del Codice
(Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE,
rete d'impresa)**

Ciascuna impresa facente parte dell'operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2); A.3) e A.5) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa.

Per generare la "Domanda di partecipazione" di cui al punto A.1) la mandataria dovrà selezionare, al termine della compilazione del passo 1 "Forme di partecipazione/dati identificativi" presente sulla piattaforma START, la forma di partecipazione dell'operatore concorrente attraverso l'apposita funzione.

In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, consorzio ordinario e GEIE, dovrà essere inserito nello spazio documentazione aggiuntiva l'apposito "Modello impegno al conferimento del mandato".

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. **già costituiti** deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'**atto di costituzione** di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del

documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell'apposito spazio (documentazione aggiuntiva) dall'operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Tali documenti dovranno essere inseriti nello spazio della documentazione amministrativa aggiuntiva

ISTITUTO DELL' AVVALIMENTO di cui all'art. 104 del Codice

Il concorrente che intenda ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice deve indicare nella Sezione III del Modello 1 – integrazione della domanda di partecipazione :

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici
- la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
- (eventuale) i requisiti di cui si intende avvalere.

Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica rilasciata dal notaio.

Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- l'indicazione della finalità dell'avvalimento: per apportare un requisito di partecipazione;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104 co. 1 del D.lgs. 36/2023, il contratto di avvalimento deve essere concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il contratto di avvalimento deve essere inserito nello spazio riferito alla “documentazione amministrativa aggiuntiva”

L'impresa ausiliaria indicata dal concorrente deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- Il Modello 1 di cui al punto A.2)
- il DGUE
- Modello 2 – dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate nella sezioni pertinenti;
- Modello 3 – Accettazione Patto di Integrità.

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di

autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 94 co. 5 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 dovrà dichiararlo all'interno della pertinente sezione del Modello 1 – dichiarazioni integrative la domanda di partecipazione, seguendo le indicazioni ivi contenute.

L'impresa ausiliaria indicata dall'operatore economico deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- Il Modello 1 di cui al punto A.2)
- il DGUE
- Il Modello 2 – dichiarazioni consorziate/ausiliare nelle sezioni pertinenti.
- Modello 3 – Accettazione Patto di Integrità.

I suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 12.01.2019, n. 14), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

COOPTAZIONE di cui all'art. 68 co. 12 del D.lgs. 36/2023

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto della Cooptazione ai sensi dell'art. 68 co. 12 del Codice, deve dichiarare all'interno del Modello 1- dichiarazioni integrative la domanda di partecipazione nella pertinente sezione le imprese che intende cooptare.

Ogni impresa cooptata indicata dal concorrente nella pertinente sezione del Modello 1 deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- Il Modello 1 di cui al punto A.2)
- DGUE da compilare nelle pertinenti sezioni
- Il Modello 2 – dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate, nelle sezioni pertinenti;
- Il Modello 3 – Accettazione Patto di Integrità.

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del concorrente.

A.6) LA GARANZIA di cui all'art. 106 del Codice pari al 1% dell'importo posto a base di gara a cui si aggiungono i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, come indicato nella tabella sottostante, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore

della stazione appaltante

Oggetto dell'appalto	interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano ai sensi del decreto direttoriale n. 117 del 15/04/2021 tipologia 1 interventi green e blue intervento 1.A – interventi di forestazione in ambito urbano nella città di Grosseto -
Importo complessivo dell'appalto escluso IVA	€ 412.965,22
Importo cauzione o fidejussione (2%)	€ 4.129,652
CIG	da visualizzare sulla piattaforma

A.6.1 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) mediante cauzione con pagamento collegandosi al Sistema PagoPA della Regione Toscana al seguente link diretto: https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdTrbEnte=CAUZ_PROV_PROCEDURE_DI_GARA&idEnte=99F23FF365CE528D00BB

avendo cura di inserire nella causale l'oggetto dell'appalto sopra indicato unitamente al codice CIG. Il documento che attesta l'avvenuto versamento nella forma sopra indicata deve indicare anche il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. Inoltre, la ricevuta del versamento deve essere inserita nell'apposito spazio previsto per la cauzione provvisoria nella piattaforma START.

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso della certificazione e inserisce copia della stessa qualora non già presente nel fascicolo virtuale.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla let. a).

Non si prevede l'applicazione della riduzione ulteriore di cui all'articolo 106, comma 8 quarto periodo del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

A.7) COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate con codice tributo 1552.

Si precisa che qualora non fosse possibile inserire la descrizione del pagamento è obbligatorio indicare il codice CIG. Il CIG da inserire è quello indicato sulla piattaforma.

Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento, compreso il CIG.

A comprova del pagamento, il concorrente obbligatoriamente dovrà allegare, nell'apposito spazio, la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. Nel caso in cui l'operatore economico sia esente dall'imposta di bollo deve inserire sulla piattaforma apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate con la specifica indicazione della norma che gli dà diritto all'esenzione.

Il Documento deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune). Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo è dovuta solo in riferimento alla domanda della mandataria

A.8) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

Se ricorre il presupposto, il concorrente, oltre alla documentazione sopra richiamata dovrà presentare ulteriore documentazione amministrativa anche sulla base dei modelli predisposti dalla S.A. e allegati al presente Disciplinare di gara, relativa alle seguenti ipotesi:

- Avvalimento- Dichiarazione Impresa Ausiliaria per requisiti di partecipazione (Modello 2)
- Contratto di avvalimento nelle modalità precedentemente descritte
- Dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo/ Consorzio/GEIE/Aggregazioni di Rete con indicazioni del soggetto capofila, conferimento mandato ecc (Modello impegno al conferimento del mandato);
- Ulteriori dichiarazioni consorziati esecutori;
- Dichiarazione domanda concordato preventivo;
- Dichiarazione concordato con continuità aziendale.

Si ricorda che per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del d.lgs 14/2019.

- Dichiarazione su professionista concordato con continuità aziendale;

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma , lett. o) del d.lgs 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

- Atto costitutivo e Statuto del RTI/ RTP/ GEIE/Consorzio già costituito con indicazione del soggetto designato quale capofila e dal quale si evince, nel caso del Consorzio, l'elenco dei consorziati, redatto nella forma minima della scrittura privata in formato elettronico. In quest'ultimo caso, in caso di aggiudicazione, la S.A. procederà a richiedere l'originale. Nell'Atto costitutivo deve essere presente la dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

- Contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo e allora:

in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al raggruppamento, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le quote di esecuzione riferite ai singoli operatori economici facenti parte della rete.

Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

B.1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata, **in ribasso percentuale (%)**, rispetto all'importo di € 410.042,03 al netto dei costi per la sicurezza e dell'IVA, espresso con indicazione di n. 3 cifre decimali.

Si precisa che il suddetto importo è comprensivo dell'importo dei lavori e dell'importo relativo al costo della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera, non sono ribassabili.

Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica.

Resta la possibilità per l'operatore economico aggiudicatario di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

N.B. All'interno del form on-line dell'offerta economica l'operatore economico dovrà indicare negli appositi campi:

- gli **oneri per la sicurezza afferenti l'impresa**², espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l'esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.

- il **costo complessivo della manodopera** che sosterrà in corso di esecuzione del contratto.

I costi della manodopera e gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.

² Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

B.4) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) del contributo pari ad € 33,00.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'A.N.AC. delibera del consiglio n. 610/2023 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023). Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> .

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione economica, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Qualora la suddetta ricevuta non risulti posta a sistema, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento effettuato entro la scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta della stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

ART. 14 – MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START

Entro il termine ultimo di cui al pertinente articolo, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Al passo 3 "presenta offerta" si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "annulla invio offerta" in fondo al riepilogo del passo 3.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: all'offerta economica, alla

ART. 15 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Considerato che i lavori oggetto dell'appalto non presentano un interesse transfrontaliero certo, l'Amministrazione applicherà l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice. La soglia di anomalia sarà calcolata secondo il "Metodo A", come descritto nell'allegato II.2 al D Lgs 36/2023. Nel caso in cui non sia possibile procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale perché le offerte ammesse sono in numero inferiore a 5, l'Amministrazione non applicherà le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice ed aggiudicherà in favore dell'operatore economico che ha offerto il prezzo più basso.

In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica di anomalia dell'offerta sarà condotta dal RUP; in caso di particolare complessità delle valutazioni o delle specifiche competenze richieste, il RUP potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 15 co. 6 del D.Lgs. 36/2023.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

ART. 16 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- Non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di START "invio della busta", e confermato lo stesso con il tasto "OK" la documentazione richiesta del presente Disciplinare di cui ai punti A.1) e ss.; B.1) e ss. entro il termine stabilito al pertinente articolo, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Non sia in possesso alla data di scadenza per l'invio dell'offerta, delle condizioni e requisiti di partecipazione indicate nel presente disciplinare;
- In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato ;
- Nel caso in cui la documentazione richiesta, a titolo di soccorso istruttorio, sia prodotta in modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore;
- Presenti una garanzia provvisoria sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria e/o il contratto di avvalimento e/o le dichiarazioni relative all'avvalimento e/o del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del

d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l' OFFERTA ECONOMICA di cui al punto B.1):

- manchi;
- non contenga l'indicazione *del ribasso percentuale* offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- non contenga l'indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;
- sia in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa o gli stessi siano indicati pari a zero.
- sia compilato in modo difforme da quanto indicato nel presente disciplinare;
- rientri in uno dei casi di cui all'art. 70, c. 4, del Codice.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

L'amministrazione, infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 110 del Codice.

ART. 17 - AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata, salvo il caso previsto all'art. 101 comma 4 del Codice.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.
- Si applica la disciplina di cui all'art. 124 nei casi previsti.
- Le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare, prevalgono, ove in contrasto, con le indicazioni contenute nella restante documentazione di gara.

ART. 18 - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Questa stazione appaltante effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente disciplinare, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022. L'Amministrazione, ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto, verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara attraverso il Fascicolo Virtuale O.E. messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. I controlli sono eseguiti sui soggetti nei confronti dei quali è stata fatta la proposta di aggiudicazione, sui requisiti di ordine generale e di qualificazione dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 per la partecipazione alla gara. I controlli sul possesso dei requisiti, nelle modalità sottoindicate, saranno espletati anche nei confronti degli eventuali subappaltatori prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'articolo 105, c. 6-7 e 18, del Codice.

L'Amministrazione verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara mediante la consultazione del FVOE e, per quanto riguarda le dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, qualora non sia già stata disponibile l'inerente documentazione mediante il FVOE, richiedendo la stessa all'operatore economico; in caso di possesso dell'attestazione SOA la verifica sarà fatta interrogando il casellario delle imprese presso l'ANAC.

A tal fine la stazione appaltante invierà una richiesta al/i soggetto/i interessati contenente l'indicazione della documentazione che dovrà essere prodotta al fine di comprovare i requisiti.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni rese in sede di gara, **l'amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara**, all'escussione della relativa garanzia a corredo dell'offerta e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sul soggetto da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nella documentazione di gara come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- in caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice i suddetti controlli sono effettuati altresì nei confronti dei consorziati che apportano i requisiti;
- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
- in caso di rete d'impresa, nei confronti di tutti i soggetti esecutori;
- nel caso in cui l'aggiudicatario o una delle mandanti abbia dichiarato di trovarsi in una delle

condizioni di cui all'art. 124 del Codice, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Qualora dai controlli effettuati sull'aggiudicatario sui requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e sui requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 co. 4 del D.lgs. 36/2023 non risultino confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico per la partecipazione alla gara all'interno dei modelli presentati, l'Amministrazione aggiudicatrice procede:

- all'esclusione dei soggetti interessati dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l'eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell'offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica
- relativamente al primo in graduatoria, ove sia già avvenuta l'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta nei casi di cui all'art. 106 del Codice, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso.

In questi casi, la stazione appaltante potrà procedere, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera provvede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 110 comma 5 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, qualora non ne abbia già verificato la congruità nell'ambito dell'indagine dell'anomalia dell'offerta, richiedendo a tal fine il dettaglio del costo della manodopera dichiarato dall'operatore economico all'interno della propria offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali dichiarati;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto e dichiarato e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine massimo di 30 giorni dall'aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del Codice;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta prestata ai sensi dell'art. 106 del Codice. L'amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto è stipulato in conformità con quanto previsto dal pertinente regolamento dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 117 del Codice l'esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Si applicano le facoltà previste dall'art. 117 commi 4 e 14 del Codice.

Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'art. 117, c. 10, del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore sarà altresì obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento, o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori; la polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo assicurato dovrà essere:

Partita 1 - per impianti ed opere oggetto dell'appalto: l'importo assicurato dovrà corrispondere all'effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'espletamento della gara di appalto;

Partita 2 - per impianti ed opere preesistenti: € 50.000,00;

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, si specifica che l'importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all'importo contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per la Partita 2 in quanto gli interventi insistono su aree già urbanizzate.

Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00.

Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all'Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi.

Le garanzie sono conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

19.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella documentazione prodotta vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

19.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

19.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

19.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

19.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grosseto;

Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Coordinamento ed Indirizzo.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti

Regionale della Toscana e la Società Pubblica Amministrazione & Mercato srl.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

19.6 – Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dal termine della procedura di gara.

19.7 – Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

19.8 – Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

ART. 20 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice tramite Piattaforma, la quale a sua volta invierà una notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara ed al momento della registrazione su START.

L'accesso agli atti è differito: - in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; - in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione; - in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'approvazione dell'aggiudicazione. Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; b) ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; È comunque consentito, con riferimento all'ipotesi sub a), l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 35 del Codice. Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023 sono resi disponibili, mediante piattaforma, a tutti i candidati non definitivamente esclusi: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e tutte le informazioni presupposte. Ai primi cinque o.e. classificati sono rese reciprocamente disponibili, oltre a quanto indicato in precedenza, anche le offerte degli stessi.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Luca Vecchieschi.

Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2 comma 9-ter della Legge 241 del 7 agosto 1990

devono essere presentate per iscritto ed indirizzate al Comune di Grosseto – PEC:
comune.grosseto@postacert.toscana.it

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, nel Capitolato e relativi allegati si fa espresso rinvio alle norme del Codice e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Gli atti relativi alla procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs n. 36/2023. Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni del codice e alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia

Il Responsabile unico di progetto
Dott. Geol. Stefano Spallone

Il Dirigente
Settore Sviluppo Infrastrutturale
Ing. Luca Vecchieschi